

STATUTO dell'UNIONE CONTADINI TICINESI

Art. 1

RAGIONE SOCIALE E SEDE

Sotto la ragione sociale "Unione contadini ticinesi" si è costituita un'associazione apartitica ai sensi dell'Art. 60 e relativi del Codice civile svizzero. Essa ha la sua sede in S. Antonino ed è affiliata all'Unione svizzera dei contadini (in seguito USC).

Art. 2

COMPOSIZIONE

L'Associazione abbraccia il primario organizzato, ossia le organizzazioni di categoria e le altre associazioni affiliate. Possono essere accolte nuove associazioni che ne chiedono l'ammissione.

Art. 3

SCOPO

Scopo dell'associazione è quello di:
trattare i problemi di fondo che interessano l'economia agricola del Cantone e il primario in generale, sia sul piano politico-economico che su quello sociale;
di coordinare il lavoro e gli sforzi delle organizzazioni e degli enti affiliati, intesi ad ottenere il riconoscimento dei diritti del ceto presso le autorità e gli altri settori economici;
di promuovere e curare l'interesse generale sviluppato dall'agricoltura e dal primario in genere, specie nella salvaguardia del territorio agricolo, in quantità, qualità e proprietà, nella conoscenza e difesa del prodotto regionale, elevando il ceto ad una più fattiva e sentita solidarietà sociale;
di promuovere e tutelare le componenti naturali del paesaggio e il paesaggio rurale in generale;
di promuovere la presenza decentralizzata sul territorio delle aziende del primario.

Art. 4

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio al 1. gennaio e viene chiuso al 31. dicembre di ogni anno.

Art. 6

AMMISSIONI, DIMISSIONI, ESPULSIONI

Le domande di ammissione di nuovi membri devono essere presentate al Consiglio direttivo, per iscritto, corredate dagli statuti, il quale le sottoporrà con il suo preavviso alla Camera cantonale di agricoltura. Le dimissioni possono essere date in ogni tempo, mediante dichiarazione scritta, da presentare al Consiglio direttivo che le sottoporrà alla Camera cantonale di agricoltura. Esse hanno effetto soltanto alla fine dell'esercizio annuale. L'espulsione può essere pronunciata in ogni tempo dal Consiglio direttivo per motivi gravi, come l'inadempienza degli obblighi statutari, il compimento di azioni dannose verso l'Unione, ecc. L'espulso può interporre ricorso

alla Camera cantonale di agricoltura. I membri dimissionari od espulsi non hanno alcun diritto al patrimonio sociale.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I membri sono tenuti a pagare all'Unione un contributo fisso base di Fr. 500.- per ogni delegato in ragione di uno ogni 500 soci o frazione di cui hanno diritto. Esse possono a loro volta valersi dell'opera dell'Unione e del Segretariato agricolo.

Nel caso di mancato pagamento del contributo fisso, il Consiglio direttivo ha la facoltà di sospensione, ossia di togliere il diritto di voto come pure altri diritti acquisiti per statuto dal membro moroso. Di fatto il membro moroso potrà partecipare all'Assemblea ma non potrà votare. Il membro sospeso può interporre ricorso alla Camera cantonale d'agricoltura. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 7bis

SOCIETÀ AGRICOLE

Alle società agricole quali membri dell'Unione è affidato il compito di nominare un delegato per ogni frazione di 30 delle aziende singole presenti nel loro circondario e che finanziano l'Unione con contributi volontari dedotti dai pagamenti diretti. La nomina deve essere fatta tenendo in considerazione un'equa rappresentanza dell'importanza economica dei differenti settori di produzione. I delegati sono nominati dall'assemblea della società agricola. Questi delegati non implicano un ulteriore onere finanziario per i membri oltre a quello già previsto all'art. 7 del presente statuto.

Nel caso in cui una società agricola non pagasse il contributo fisso previsto all'art. 7 del presente statuto il Consiglio direttivo applica la facoltà di sospensione e lo estende anche ai delegati delle singole aziende che finanziano l'Unione con contributi volontari dedotti dai pagamenti diretti.

Art. 8

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Unione sono:

- a. La Camera cantonale di agricoltura
- b. Il Consiglio direttivo
- c. Presidente e Ufficio presidenziale
- d. L'Ufficio di revisione
- e. Il Segretariato agricolo
- f. La Conferenza dei presidenti

Art. 9

LA CAMERA CANTONALE DI AGRICOLTURA

La Camera cantonale di agricoltura è composta dai delegati dei membri in ragione di uno ogni 500 soci o frazione e dei delegati per ogni frazione di 30 delle singole aziende che finanziano l'Unione con contributi volontari dedotti dai pagamenti diretti, nominati nei circondari dalle società agricole.

I delegati esprimono un voto cadauno. La delega non è ammessa.

Si raduna ordinariamente una volta all'anno, entro la fine di aprile, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritiene necessario il Consiglio direttivo oppure dietro richiesta di un quarto dei membri. Questa richiesta deve essere presentata per iscritto e deve indicare gli oggetti da trattare. Alle riunioni della Camera cantonale di agricoltura deve essere invitato anche il Direttore del Dipartimento comprendente la Sezione dell'agricoltura.

Le sue attribuzioni sono le seguenti:

- a. Nomina del presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo, del presidente del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di revisione.
- b. Approva i rapporti del Segretariato agricolo e della Direzione e Redazione del giornale.
- c. Esamina e approva il preventivo e il consuntivo dell'Unione.
- d. Decide annualmente su proposta del Consiglio direttivo le deduzioni dai pagamenti diretti in base all'art. 15bis degli statuti.
- e. Decide in via inappellabile l'ammissione di nuovi membri.
- f. Decide in via inappellabile i ricorsi contro le decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si compone di 11 membri (agricoltori attivi nella gestione di un'azienda agricola), ossia di un Ufficio presidenziale comprendente il presidente e due vicepresidenti, del delegato UCT presso il comitato dell'USC e di 7 membri.

Gli competono:

- a. La nomina dei vicepresidenti, del segretario, del personale del Segretariato, della Direzione e Redazione dell'organo sociale.
- b. Il disbrigo di tutti gli affari dell'Unione con la collaborazione del Segretario agricolo.
- c. L'esecuzione delle decisioni della Camera cantonale di agricoltura.
- d. L'esame dei rapporti e delle proposte da sottoporre alla Camera cantonale di agricoltura.
- e. La sorveglianza dell'attività del Segretariato agricolo e dell'organo sociale.
- f. L'esame costante della situazione economica-agricola cantonale e la presentazione di eventuali proposte e suggestioni per il suo miglioramento.
- g. La notifica alle società agricole delle singole aziende che finanziano l'Unione con contributi volontari dedotti dai pagamenti diretti e facenti parte del circondario della società.
- h. La determinazione delle retribuzioni, dei salari e delle indennità giornaliera.
- i. La convocazione della Camera cantonale di agricoltura.
- j. La convocazione della Conferenza dei presidenti almeno due volte all'anno.

Art. 11

PRESIDENTE e UFFICIO PRESIDENZIALE

Il presidente presiede le riunioni del Consiglio direttivo e della Conferenza dei presidenti. Firma con il segretario gli atti importanti. In caso d'assenza è sostituito da un vicepresidente.

L'Ufficio presidenziale è composto dal presidente, dai due vicepresidenti del Consiglio direttivo e dal segretario. Gli competono, in collaborazione con il segretario, compiti di rappresentanza, il disbrigo di questioni urgenti e l'esecuzione di dettaglio di compiti demandati dal Consiglio direttivo.

Art. 12

UFFICIO DI REVISIONE

L'Ufficio di revisione è composto da 3 membri. Esamina la gestione contabile annuale dell'Unione e presenta il suo rapporto all'assemblea della Camera cantonale di agricoltura. I membri dell'Ufficio di revisione stanno in carica un anno e sono rieleggibili per due volte.

Art. 13

SEGRETARIATO AGRICOLO

Il Segretariato agricolo, entro i limiti fissati dallo statuto e dal regolamento provvede:

- a. Alla propaganda agricola, seguendo particolarmente le assemblee degli enti affiliati;

- b. Al funzionamento delle sotto-sedi;
- c. Agli studi, inchieste statistiche su questioni agrarie proposte dalla Camera cantonale di agricoltura, dal Consiglio direttivo, dagli enti affiliati o dalle autorità cantonali o federali;
- d. Alla redazione, amministrazione e pubblicazione dell'organo sociale "L'agricoltore Ticinese", e di tutte le altre notizie utili all'economia agricola;
- e. All'allestimento dei rapporti di attività, dei conti preventivi e consuntivi all'intenzione del Consiglio direttivo, rispettivamente della Camera cantonale di agricoltura;
- f. All'amministrazione dei fondi dell'Unione e dei sussidi cantonali e federali, secondo le disposizioni del Consiglio direttivo;
- g. Al coordinamento del lavoro degli enti affiliati;
- h. Offre servizi a pagamento applicando tariffe che tengano in considerazione se il cliente è sostenitore o meno dell'Unione.

Il Segretario agricolo ha voto consultivo nelle sedute degli organi dell'Unione. Funge pure da segretario di eventuali commissioni. Ha la sorveglianza e la responsabilità del personale subalterno.

Art. 14

IL GIORNALE "L'AGRICOLTORE TICINESE"

"L'Agricoltore Ticinese" è l'organo dell'Unione e dei membri. La Direzione e la Redazione hanno il compito di curare la pubblicazione in modo da soddisfare le esigenze economiche, tecniche e scientifiche dell'Unione, dei membri e degli abbonati in genere; di elevare il primario ad una più fattiva e sentita solidarietà sociale; di promuovere la cultura rurale.

L'ammontare dell'abbonamento all' "Agricoltore Ticinese" è fissato dal Consiglio direttivo.

Art. 14bis

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

È composta dai presidenti dei membri dell'Unione. È un importante organo consultivo a disposizione del Consiglio direttivo con lo scopo di ricevere pareri e umori dalla base e fare proseguire informazioni verso la base. È convocata almeno due volte all'anno dal Consiglio direttivo o dietro richiesta di un quarto dei presidenti dei membri.

Art. 15

FINANZIAMENTO

L'Unione provvede al proprio fabbisogno con le seguenti entrate:

1. Contributi dei membri (art. 7)
2. Proventi del giornale e della pubblicità
3. Fatturazione dei servizi del segretariato agricolo
4. Sussidi cantonali e federali
5. Contributi volontari delle aziende agricole, lasciti, offerte

Art. 15bis

DEDUZIONI DAI PAGAMENTI DIRETTI

La camera cantonale di agricoltura approva annualmente il contributo volontario dedotto dai pagamenti diretti d'ogni singola azienda composto da:

1. Contributo base (Fr. 60.-);
2. Contributo per ettaro di superficie agricola utile (SAU escluse le colture speciali) in pianura (zona pianura, intermedia, collinare) (Fr. 14.- / ha);
3. Contributo per ettaro di superficie di colture speciali (Fr. 0,70 / ara);

4. Contributo per ettaro di superficie agricola utile (SAU escluse le colture speciali) in montagna (zone 1, 2, 3, 4) (Fr. 7.- / ha).

Art. 16

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

I membri del Consiglio direttivo stanno in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il mandato di membro del Consiglio direttivo scade automaticamente alla fine del quadriennio di nomina, per coloro che nel frattempo hanno compiuto il 65.o anno d'età.

Per le sedute essi ricevono un'indennità, più le spese di viaggio. Il presidente riceve un onorario particolare.

Le spese di delegazione all'assemblea della Camera cantonale di agricoltura sono a carico dell'Unione dei contadini ticinesi.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

Lo scioglimento dell'associazione può essere votato con i 2/3 dei voti da un'assemblea della Camera di agricoltura alla presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli enti affiliati.

Non raggiungendosi in numero legale, verrà convocata una seconda assemblea alla distanza di un mese, che delibererà qualunque sia il numero dei presenti.

Con lo scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori.

Una volta estinte le passività, l'equivalente eccedenza finanziaria verrà affidata in custodia al Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Sezione dell'agricoltura, per essere destinata a quel ente che dovesse successivamente riassumere nel Cantone le funzioni esplicitate dall'Unione.

Art. 18

REVISIONE DELLO STATUTO

Per la revisione dello statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti all'assemblea. L'oggetto deve figurare all'ordine del giorno.

Art. 19

IMPEGNI SOCIALI

Gli impegni sociali sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Unione restando esclusa qualsiasi responsabilità degli enti affiliati.

Art. 20

DISPOSIZIONI LEGALI

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del C.C.S. - Art. 60 e seguenti.

Il presente statuto è stato riveduto e approvato dall'assemblea della Camera cantonale di agricoltura del 29 marzo 1968, e modificato dall'assemblea stessa il 5 maggio 1971, 10 aprile 1980, 19 Aprile 1984, 30 aprile 1991, 18 maggio 2001, 23 maggio 2002, 29 aprile 2005, 14 settembre 2007 e 4 aprile 2015 (art. 15bis).

Il presidente: Roberto Aerni



Il segretario: Sem Genini



